

COPIA

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 35 Reg. Delib.

OGGETTO : Approvazione Regolamento per la costituzione del gruppo di Volontari della Protezione Civile dell'Unione.

L'anno duemilauno addì undici del mese di luglio alle ore 21,15, nella sede dell'Unione.
Previo comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Borrè Valeria	x	
2	Bottiroli Luigino	x	
3	Carvani Giovanni		x
4	Compostini Ermanno	x	
5	De Cosmis Catia		x
6	Fasani Paolo	x	
7	Lertora Franco	x	
8	Milanesi Silvana	x	
9	Montagna Maurizio	x	
10	Preda Francesco	x	
11	Rovati Ernesto		x
12	Salvadelli Cristina	x	
13	Scappini Diego	x	
14	Vinciguerra Giovanni	x	
Totale n.		11	3

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Elena Vercesi

Il Sig. Fasani Rag. Paolo -Vice Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI
INTERVENTO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO***

REGOLAMENTO DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Art. 1

E' costituito il gruppo di Volontari di Protezione Civile dell'Unione Campospinoso Albaredo, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano abituale dimora nel territorio dell'Unione, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro, vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Presidente dell'Unione. L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al gruppo.

L'Unione, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo di protezione civile dell'Unione contro gli infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonchè per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 3

Il Presidente dell'Unione è responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha la responsabilità del gruppo nelle attività di protezione civile.

Art. 4

Il coordinatore del gruppo dell'Unione predispone ed attua in prima approssimazione, le seguenti azioni;

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini della protezione civile.

Art. 5

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e della Prefettura competente, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e dal Prefetto competente fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo di intervento di protezione civile dell'Unione in emergenza opera alle dipendenze degli organi presposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, nè tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 8

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 159/84, convertito nella legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge i seguenti benefici:

- a) **mantenimento del posto di lavoro** – al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale** – al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) **copertura assicurativa** – i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- d) **il rimborso delle spese sostenute** – al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 9

Presso la Segreteria dell'Unione è costituito l'Albo del Volontariato di Protezione Civile, tendenzialmente suddiviso in due sezioni:

- a) comprende i singoli cittadini che concorrono alla costituzione del gruppo di intervento di cui all'art. 1;
- b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sul territorio dell'Unione o limitrofo che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- c) L'Unione assicura l'aggiornamento "dell'elenco" assicurando ai volontari, alle Associazioni e al Gruppo la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

L'Unione inoltrerà richiesta di inserimento del gruppo nell'elenco regionale dei gruppi di protezione civile e presso analogo elenco del Dipartimento della Protezione Civile.

Ciascuna Associazione, Gruppo Organizzato, Ente che presenti iscrizioni collettive, resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 2.

Art. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.